

AVVOCATO
ALBERTO MARCONI
VIA XX SETTEMBRE, 19/7 – 16121 GENOVA
TEL. 010.5530308 – FAX 010.586948
POSTA CERT.: alberto.marconi@ordineavvgenova.it
C.F. MRC LRT 52 C05 D969G

AVVOCATO
ALESSIO BARBIERI
VIA XX SETTEMBRE, 19/7 – 16121 GENOVA
TEL. 010.5530308 – FAX 010.586948
POSTA CERT.: alessio.barbieri@ordineavvgenova.it
C.F. BRB LSS 84 R24 D969V

Avviso di notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web ufficiale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste in ottemperanza all'ordinanza del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. V, n. 792/2024 depositata in data 23 febbraio 2024.

I sottoscritti Avv.ti Alberto Marconi (C.F. MRCLRT52C05D969G) e Alessio Barbieri (C.F. BRBLSS84R24D969V), in qualità di difensori della Società Sedamyl S.p.A. (C.F. 01313140061 e P.IVA 02016210045) con sede in Saluzzo (CN), Via Monviso n. 24, in persona del legale rappresentante Ing. Stefano Frandino (C.F. FRNSFN74T19D205Q), nel giudizio innanzi al TAR Lazio- Roma, Sezione Quinta, **RG n. 1205/2024**:

PREMESSO CHE

- la Società Sedamyl S.p.A. ha proposto il ricorso RG. n. 1205/2024, munito di istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., nanti il TAR Lazio – Roma contro il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (C.F. 97099470581) e Invitalia S.p.A. (05678721001) nei confronti della Società Rummo S.p.A., (C.F. 01418030621), della Società Proposta Vini s.r.l., (C.F. 02127350227), della Società Agricola Polvanera di Cassano Filippo e C., Società Semplice, (C.F. 06340640728), della Società Molini e Pastifici 1875, Società Agricola a R.L., (C.F. 02196210443), chiedendo l'annullamento del provvedimento della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del MASAF prot. n. 0673147 del 6 dicembre 2023 avente ad oggetto "Comunicazione esito negativo dell'istanza presentata dall'azienda "SEDAMYL S.p.A." (prot. SLA0000002) per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare" nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso e in particolare: della relazione istruttoria di Invitalia S.p.A. trasmessa con nota prot. n. 0650594 del 24 novembre 2023; della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 del 16 ottobre 2023; ove occorra, della nota di Invitalia S.p.A. del 14 luglio 2023 di richiesta di integrazione e chiarimenti; ove occorra, della FAQ n. 10 pubblicata sul sito del MASAF il 13 ottobre 2022;
- con ordinanza n. 792/2024, pubblicata in data 23/02/2024, il TAR Lazio-Roma, Sezione V, ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha conseguente fissato l'udienza del 5 giugno 2024 per la trattazione del merito del

ricorso e ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami,

..*

tanto premesso i sottoscritti Avv.ti Alberto Marconi e Alessio Barbieri, nell'indicata qualità, vista l'ordinanza del TAR Lazio- Roma, Sez. V, n. 792/2024,

AVVISANO CHE

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il TAR Lazio-Roma, Sezione Quinta, con ricorso RG. n. 1205 del 2024;

2) la società ricorrente è la Sedamyl S.p.A. . (C.F. 01313140061 e P.IVA 02016210045) che ha presentato una proposta di contratto di sviluppo della logistica agroalimentare in ossequio al D.M. 13 giugno 2022 e del successivo avviso pubblico prot. n. 0452233 del 21 settembre 2022 del MIPAAF e che è stato collocato al primo posto nella graduatoria approvata con il Decreto Direttoriale del Ministero prot. n. 0656013 del 21 dicembre 2022 recante *“approvazione della graduatoria finale per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1. “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura e vivaismo” del PNRR, finanziato dall'Unione Europea”*

3) i provvedimenti impugnati, già indicati in premesse sono:

- provvedimento della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del MASAF prot. n. 0673147 del 6 dicembre 2023 avente ad oggetto “Comunicazione esito negativo dell'istanza presentata dall'azienda “SEDAMYL S.p.A.” (prot. SLA0000002) per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare” (provvedimento impugnato in principalità)
- relazione istruttoria di Invitalia S.p.A. trasmessa con nota prot. n. 0650594 del 24 novembre 2023;
- comunicazione dei motivi ostativi di Invitalia ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 del 16 ottobre 2023;
- nota di Invitalia S.p.A. del 14 luglio 2023 di richiesta di integrazione e chiarimenti
- FAQ n. 10 pubblicata sul sito del MASAF il 13 ottobre 2022.

4) I motivi di impugnazione contenuti nel ricorso introduttivo, in sintesi, sono i seguenti:

- I. Invalidità del provvedimento di diniego all'accesso alle agevolazioni chieste da Sedamyl è illegittimo perché sostanzialmente motivato con riferimento all'asserita non ammissibilità del progetto quando proprio tale aspetto era stato già favorevolmente valutato in occasione dell'approvazione della graduatoria finale di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 0656013 del 21 dicembre 2022. Invitalia e il Ministero non si sono nemmeno curati di spiegare l'abissale differenza tra la valutazione della prima fase e quella gravemente penalizzante della seconda fase dove il progetto arrivato al primo posto nella graduatoria è considerato addirittura non coerente con il D.M. 13 giugno 2022. Il diniego alle agevolazioni assume la natura sostanziale di provvedimento di secondo grado (annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies L. n. 241/1990) adottato in assenza dei presupposti per la sua emanazione, che non sono stati in alcun modo presi in considerazione atteso che le Amministrazioni precedenti hanno ignorato in toto la precedente favorevole valutazione di ammissibilità, senza neppure dare conto della consapevolezza di questa diametrica inversione di rotta né della necessaria valutazione comparativa con il contrario interesse di Sedamyl.
- II. Le motivazioni di diniego sono illegittime perché travisano la natura del progetto di investimento che doveva essere valutato nella sua globalità e nel rapporto di funzionalità con l'unità produttiva esistente di Busca, non avulsa dal contesto (come invece è accaduto). Invero l'analisi complessiva del programma di Sedamyl rende evidente come essa persegua il miglioramento della logistica agroalimentare sotto il profilo ambientale, tecnologico ed economico. Non a caso questa conclusione era stata riconosciuta e condivisa dallo stesso Ministero e da Invitalia nella prima fase dell'istruttoria dove il progetto di investimento ha raggiunto la prima posizione in graduatoria.
- III. I vagoni ferroviari oggetto del programma di investimento non costituiscono un semplice mezzo di trasporto ma anche uno speciale ed innovativo sistema di stoccaggio dinamico della materia prima (grano). Pertanto l'acquisto di vagoni ferroviari rientra nell'ambito di applicazione della lettera d), e non della lettera g), del comma 5 dell'art. 15 del D.M. 13 giugno 2022 secondo la quale sono ammissibili l'acquisto di *“macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica”* senza la previsione di alcuna condizionalità. La dimostrazione delle affermazioni soprariportate è stata esaurientemente illustrata e documentata nel corso del procedimento e in sede di osservazioni al preavviso di rigetto, il che rende il diniego impugnato invalido anche per difetto di motivazione e violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 in quanto le osservazioni sono state solo formalmente esaminate senza realmente fornire una motivazione sulle ragioni che le hanno portato a ritenerle insufficienti.

- IV. Il diniego impugnato è parimenti illegittimo anche nel caso in cui i vagoni ferroviari oggetto dell'intervento costituissero esclusivamente "mezzi di trasporto" e rientrassero nell'ambito di applicazione della lettera g) del comma 5 dell'art. 15 del D.M. regolante la materia. Infatti è pienamente rispettato il principio del DNSH (non arrecare un danno significativo all'ambiente), come attestato altresì nella graduatoria approvata e tali mezzi risultano a servizio esclusivo dell'unità produttiva di Sedamyl S.p.A.
- V. Illegittimità del diniego perché fondato sulla FAQ n. 10 pubblicata il 13 ottobre 2022. Tale FAQ oltre ad essere inapplicabile al caso di specie riguardante attrezzature avente la doppia funzione di stoccaggio e mezzo di trasporto, non può avere valore integrativo del D.M. disciplinante la materia che all'art. 15, comma 5, lettera g) non pone alcun limite quantitativo all'acquisto di mezzi di trasporto. A tutto concedere il limite quantitativo può essere applicabile alle sole aziende di trasporto per conto terzi, ma non ad aziende agroalimentari come Sedamyl.
- VI. Invalidità in via derivata del provvedimento impugnato in quanto l'accoglimento delle censure che precedono comportano l'illegittimità del diniego anche nella parte in cui ritiene inammissibile l'acquisto di un camion elettrico;
- VII. Invalidità in via derivata del provvedimento impugnato in quanto l'accoglimento delle censure che precedono comportano l'illegittimità del diniego anche nella parte in cui ritiene inammissibile le spese per ripristino dello scalo ferroviario di Busca e dell'acquisto del software della logistica;
- VIII. Invalidità del provvedimento impugnato perché, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero e da Invitalia, l'iniziativa proposta da Sedamyl persegue ben più di un obiettivo tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, del D.M. 13 giugno 2022. Inoltre diversamente da quanto sostenuto nel diniego impugnato il progetto di investimento è funzionale all'unità produttiva di Sedamyl e non interessa la società del medesimo gruppo EVM rail che si occuperà esclusivamente della movimentazione del materiale rotabile in conformità al D.Lgs. n. 112/2015 (quest'ultima considerazione è contenuta anche nel motivo n. IV).

5) il testo dell'ordinanza cautelare a cui si sta dando esecuzione con la notifica per pubblici proclami è il seguente:

"Pubblicato il 23/02/2024

N. 00792/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01205/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2024, proposto da Sedamyl S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marconi, Alessio Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Invitalia S.p.A. - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca, Marcello Marra Marcozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni C. Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;

nei confronti

Società Rummo S.p.A., Società Proposta Vini S.r.l., Società Agricola Polvanera di Cassano Filippo e C., Società Semplice, Società Molini e Pastifici 1875, Società Agricola A R.L., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del MASAF prot. n. 0673147 del 6 dicembre 2023 avente ad oggetto “Comunicazione esito negativo dell'istanza presentata dall'azienda “SEDAMYL S.p.A.” (prot. SLA0000002) per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Invitalia - Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO

- che impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito del ricorso, le dedotte censure appaiono meritevoli di approfondimento in sede di trattazione in pubblica udienza;
- che, pertanto, la chiesta misura cautelare può essere accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di trattazione ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm. la quale, tenuto conto del carico dei ruoli della Sezione, viene individuata nell'udienza pubblica del 5 giugno 2024;
- che appare opportuno differire all'esito del giudizio il regime delle spese della presente fase;

RITENUTO, altresì, di autorizzare fin d'ora l'integrazione del contraddittorio e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste entro il termine perentorio dell' 8 marzo 2024 di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di cui al decreto direttoriale del 21.12.2022; c) indicazione dello stato attuale del giudizio e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;
- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10;

- il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella *home page* istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell'ente, fino alla definizione del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta):

- a) accoglie l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. e fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 giugno 2024;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini riportati in motivazione;
- c) spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Rosaria Palma, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

6) i possibili controinteressati sono tutti i soggetti inclusi nella graduatoria approvata con il decreto direttoriale del Ministero del 21 dicembre 2022 prot. n. 0656013 già menzionato al punto 2)

Di seguito si indicano i nominativi di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria suddetta:

1. CONSORZIO MELINDA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
2. VARVAGLIONE VIGNE & VINI S.R.L.
3. LOMAGRI S.R.L.
4. CONSERVE ITALIA
5. ANGELUCCI TRASPORTI SRL
6. AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA
7. OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA
8. PLANET FARMS ITALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
9. L'ORTO DI JACK SRL
10. SOCIETA' PER AZIONI LUCCHESI OLII E VINI
11. SOCIETÀ AGRICOLA IDROPONICA S.R.L.
12. OLEARIA CLEMENTE SRL
13. ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI PROMARCHE S.C.A.P.A.
14. ORGANIZZAZIONE REGIONALE TRASFORMATORI ORTICOLI VERDE S.C.A.P.A.
15. DE LUCA - S.R.L.
16. SILOS DI FOGGIA S.R.L.
17. GIAS - GRUPPO INDUSTRIALE ALIMENTARI SURGELATI
18. BAGNOLI ORIGINAL ORGANICA MOZZARELLA S.R.L.
19. MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCRL
20. BORGOGNONI CARLA
21. COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ROEN SOCIETÀ AGRICOLA
22. FURLOTTI E C. SRL A SOCIO UNICO
23. SALERNO PESCA
24. EUROBEVANDE SRL
25. CAMPANIO AGRICOLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
26. LACALAMITA ROSA
27. ITTELLA ITALY
28. CEREALFER S.R.L.
29. ADRIATICA S.P.A.
30. MOLINO ROCCASALVA
31. F.LLI BOIN SOCIETA' AGRICOLA DI BOIN LARA & C. S.A.S.
32. CONSORZI AGRARI D'ITALIA (C.A.I.)
33. CO.MA. SERVICE DI MARRA CONCETTA
34. CAMPANIO AGRICOLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

35. BARILLA G. E R. FRATELLI SOCIETÀ PER AZIONI
36. COPPOLA S.P.A.
37. TRANS ISOLE
38. PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE SRL
39. A.I.A. – AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A.
40. A.I.A. – AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A.
41. SOCIETA' AGRICOLA FERRARO S.R.L.
42. AGRITURISMI BADIULA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
43. PROPOSTA VINI SRL
44. MONGE & C. - S.P.A.
45. LATTERIA AGRICOLA S. PIETRO S.A.C.
46. MARTINOROSSI SPA
47. BISCOZZI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
48. CARNJ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
49. RUMMO S.P.A.
50. AZIENDA VINICOLA TALAMONTI SRL
51. TENUTE GRASSENIO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.
52. A.I.A. - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE - S.P.A.
53. B.&G. DI PALO DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L.
54. STERILTOM S.R.L.
55. SALUMIFICIO SAN MICHELE - S.P.A.
56. ALL FOOD
57. PARMA IS SRL
58. IDEALFOODS S.P.A.
59. MURANO S.P.A.
60. SPREAFICO FRANCESCO E F.LLI S.P.A.
61. COOPERATIVA FRUTTICOLTORI KURMARK-UNIFRUT SOCIETÀ AGRICOLA
62. GENNARO AURICCHIO SPA
63. PEVIANI
64. MISITANO & STRACUZZI
65. AZ. AGR. LEMBO GIUSEPPE
66. LOCALGREEN SOCIETÀ AGRICOLA
67. UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL
68. LA FONTE S.R.L.
69. BORGO DE' MEDICI S.R.L.
70. COSTA PASQUALE
71. SOCIETA' AGRICOLA POLVANERA DI CASSANO FILIPPO E C. SOCIETA' SEMPLICE
72. DI MARCO CORRADO S.R.L.
73. ALMEDA
74. REHOMARE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

75. AUTOTRAPORTI I PARENTI SRL
76. MOLINO MERANO SRL
77. ASSOPAF AGRINDUSTRIA ALIMENTARE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
78. OLITALIA S.R.L.
79. ORTO DI SICILIA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.
80. CASAR S.R.L.
81. GREEN ITALY SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.
82. AZIENDA AGRICOLA NICOLINI MARCO
83. AGRI VIESTI SRL
84. S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI - S.P.A.
85. NINO CASTIGLIONE S.R.L.
86. COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA - SOCIETA' AGRICOLA
87. ENEL LOGISTICS
88. GARGANO PESCA SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A.R.L. SOCIETA' BENEFIT
89. CAFFE BORBONE
90. DAMA SRL
91. COMUNIAN VINI SRL
92. D&D ITALIA S.P.A
93. MILLE1 DI NAIKE BERTOLA
94. CE.DI. SIGMA CAMPANIA SPA
95. LIGUORI PASTIFICIO DAL 1820 S.P.A.
96. FAMINO SRL
97. BIO ORGANICA ITALIA SRL
98. TAMPIERI
99. SOLIS SPA
100. GRANAROLO SPA
101. SILVIO CARTA SRL
102. GAIA FLORUM SPA
103. CONSORZIO ACQUACOLTURA SICILIA
104. LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
105. AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.
106. LA TIRRENICA S.R.L.
107. FORTUNATO VITO
108. BIO ORTO SOC. COOP. AGR.
109. F.LLI PETRUCCI SRL
110. MOLINI E PASTIFICI 1875 SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
111. LA RISAIA S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA CONSORTUILE DI FRANCESCO NATTA
112. MAIORA S.R.L.
113. INDAL SRL
114. ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI UNIONE PASTORI SOC COOP AGR

115. MINERVA AGRICOLA ALIMENTARE S.R.L.
116. PROGEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
117. DI CIERO SRL
118. ACETIFICIO ANDREA MILANO S.R.L.
119. SOCIETA' LAVORAZIONE CEREALI DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
120. FLLI IBBA SRL
121. LIKE ITALY S.R.L.
122. DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.P.A.
123. LADISA S.R.L.

7) lo stato attuale del giudizio è descritto nell'ordinanza cautelare n. 792/2024 del TAR Roma sopra ritrascritta che ha fissato l'udienza pubblica di discussione del merito per il 5 giugno 2024; lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito web della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo ed in particolare accedendo alla sezione TAR / TAR Lazio – Roma / Ricerche / Ricorsi attraverso l'inserimento dell'anno (2024) e del numero di registro generale del ricorso (1205);

8) si allega, in formato informatico, al presente avviso:

A) copia conforme all'originale del ricorso RG. n. 1205/2024

B) copia conforme all'originale dell'ordinanza del TAR Lazio-Roma, Sez. V, n. 792/2024

C) Graduatoria approvata dal Ministero con decreto direttoriale prot. n. del 21 dicembre 2022 prot. n. 0656013 in cui all'allegato 1 sono indicati i possibili soggetti controinteressati;

INVITANO

codesto Spett.le Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste:

- a curare la pubblicazione integrale del presente avviso e dei suindicati allegati sul proprio sito istituzionale entro e non oltre l'8 marzo 2024 al fine di rispettare il termine perentorio assegnato dall'ordinanza del TAR Lazio Roma Sez. V n. 792/2024;

- dare comunicazione dell'intervenuta pubblicazione alla Società ricorrente per tramite dei sottoscritti Avv.ti dell'avvenuto adempimento entro il 10 marzo 2024 (al fine di rispettare il termine assegnato del deposito dell'intervenuta pubblicazione entro 10 giorni).

Genova, 28 febbraio 2024

Avv. Alberto Marconi

Avv. Alessio Barbieri